

FEDERAZIONE SCHACCHISTICA ITALIANA

ORDINANZA

II TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Tullio Scovazzi - Presidente

Paolo Grassi - Giudice (collegato in audio conferenza telefonica)

Isidoro Di Giovanni – Giudice

- Vista di l'Ordinanza, adottata il 2.4.2017, di sospensione da ogni attività sportiva fino al 20.5.2017 del tesserato Andrea Stella;
- Svolta in data odierna l'audizione del tesserato stesso, assistito del legale, ai sensi dell'art.78, comma 3 RGD, come da verbale allegato;
- Considerato, all'esito di detta audizione,
 - o che permangono nella fattispecie gravi e concordanti indizi di colpevolezza e permane la gravità dei fatti per cui si procede;
 - o che una diversa valutazione può essere effettuata per il terzo requisito necessario per l'adozione della misura cautelare di sospensione, ovvero il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quelli per cui si procede, requisito che appare oggi affievolito sulla scorta dei seguenti dati di fatti:
 - lo Stella ha dichiarato la sua intenzione di svolgere, da oggi al 20.5.2017, un solo torneo, e cioè il Campionato Italiano a Squadre 2017;
 - il contenuto della dichiarazione del capitano della squadra WorldTradingLab-Club 64, squadra nelle cui fila lo Stella intende disputare il Campionato Italiano a Squadre 2017;
 - lo Stella ha dichiarato di non voler svolgere attività di organizzatore di tornei da oggi al 20.5.2017;
 - il comportamento tenuto dallo Stella durante l'audizione, che è apparso sufficientemente persuasivo circa la volontà di non porre in essere da oggi al 20.5.2017 attività che potrebbero determinare il rischio di commissione di illeciti sportivi;
- considerato che la presunzione di innocenza deve trovare applicazione anche ai fini di un procedimento cautelare;

PQM

revoca l'Ordinanza del 20.4.2017 nella parte in cui disponeva la sospensione del tesserato Andrea Stella da ogni attività sportiva sino al 20.5.2017

L.C.S.

Milano li, 24.4.2017

Tullio Scovazzi

Paolo Grassi